



Associazione  
**Per il ParcoLama**



### ATTO COSTITUTIVO

In data 14/12/2010 in Carpi, Corso Alberto Pio, 55 si sono riuniti i seguenti sigg.:

1. **Alberto Allegretti** nato a Carpi il 26/12/1966, cittadino italiano  
Residente a Carpi, via Tre Ponti, 11; C.Fisc: LLG LRT 66T26 B819G
2. **Giorgio Cavicchioli** nato a Carpi il 11/06/1956, cittadino italiano  
Residente a Carpi, Via Giovenale 3, C.Fisc: CVCGRG56H11B819A
3. **Sauro Contini** nato a Carpi il 7/10/1966, cittadino italiano  
Residente a Soliera, Via Torchio 131, C.Fisc: CNTSRA66R07B819Q
4. **Gloria Diacci** nata a Carpi il 28/12/1955, cittadina italiana  
Residente a Carpi, Via Montecarlo 4, C.F: DCCGLR55T68B819K
5. **Cristina Gibertoni** nata a Carpi il 28/05/1955, cittadina italiana  
Residente a Modena, Corso Adriano 17, C.Fisc: GBRMCR55E68 B819W
6. **Carlo Gozzi** nato a Sermide (MN) il 25/4/39, cittadino italiano  
Residente a Carpi, Via brunete 2b 41012, C.Fisc: GZZCRL39D251632X
7. **Fernando Lugli** nato a Carpi il 18/11/1950, cittadino italiano  
Residente a Carpi, Via Mecenate 9, C.FLGLFNN50S18B819J
8. **Florio Magnanini** nato a Carpi 12/10/1948, cittadino italiano  
Residente a Carpi, Via Catellani 15, C.F: MGNFLR48R12B819N
9. **Maurizio Marinelli** nato a Carpi il 15/07/1952, cittadino italiano;  
Residente a Modena, Corso Adriano 17, C.Fisc: MRNMRZ52L15 B819T
10. **Medardo Pellicciari** nato a Carpi il 5/1/1956, cittadino italiano  
Residente a Carpi, Via S. Francesco 24, C.Fisc: MDRPLC56A05B819V
11. **Mario Poltronieri** nato a Moglia (MN) il 5/1/1948, cittadino italiano;  
Residente a Limidi di Soliera, Via Francia 8, C. Fisc: PLTMRA48A05F267I
12. **Bruno Pullin** nato a Bergamo l'8/12/1965, cittadino italiano  
Residente a Carpi, Via del cantone,11 (Cantone di Gargallo), C.Fisc: PLL BRN 65T08 A794Y
13. **Vanel Salati** nato a Rio Saliceto l' 1/12/1949, cittadino italiano  
Residente a Carpi, Via Fratelli Rosselli 52, C.F: SLTVNL49T01H298F
14. **Dorio Silingardi** nato a Carpi il 10/11/1950, cittadino italiano  
Residente a Carpi (fraz. Fossoli), Via Ramesina Estterna 8, C.F: SLNDRO50S10B819H
15. **Sergio Vascotto** nato a Carpi l' 11/04/1952, cittadino italiano  
Residente a Carpi, Via Emidio Casoli 1, C.F: VSC SRG 52D11 B819A

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti componenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, avente la seguente denominazione: **Per il ParcoLama** (ed una forma giuridica di associazione non riconosciuta).

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Carpi, in Via Emilio Casoli, 1.

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarietà sociale nei confronti della città di Carpi per proteggere la salute pubblica e la qualità della vita dei suoi cittadini. L'obiettivo prioritario dell'Associazione è la protezione dell'area tra Via Due Ponti (a sud),



Associazione  
**Per il ParcoLama**

Via Tre Ponti (a Nord), il tracciato della ferrovia (a Ovest) e il fiume-canale Lama (ad Est) per una sua graduale trasformazione in parco città-campagna.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa in vigore.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - L'associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'organizzazione di volontariato.

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in Euro 20 costituente il Fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri. L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona di Maurizio Marinelli e del Consiglio Direttivo. A comporre lo stesso vengono eletti i signori: Maurizio Marinelli, Sergio Vascotto, Mario Poltronieri, Fernando Lugli, Bruno Pullin.

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

Art. 10 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente e Tesoriere sono così assegnate: Vice presidente: Sergio Vascotto; Tesoriere: Cristina Gibertoni

La carica di Segretario verrà assegnata in occasione di ogni riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto che è esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 266/1991.

Il Presidente viene autorizzato a chiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale/ Provinciale del Volontariato ai sensi della L.R. 22/93.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011 (esercizio 01/01/- 31/12 coincidente con l'anno solare).

Allegato alla lettera A Statuto associativo

Carpi, 14/12/2010

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

Selotti  
Mara Alpari  
Fernando Lugli  
Bruno Pullin  
Sergio Vascotto  
Mario Poltronieri

Maurizio Marinelli  
Cristina Gibertoni  
Sergio Vascotto  
2  
Fernando Lugli  
Bruno Pullin  
Mario Poltronieri



## Associazione Per il ParcoLama

### STATUTO

#### Costituzione - Denominazione - Sede

**Art. 1.** E' costituita con Sede a Carpi, in via Emilio Casoli 1, l'Associazione di Volontariato denominata "Per il ParcoLama" in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

**Art. 2.** L'Associazione Per il ParcoLama, più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi che attestano l'importanza della qualità della vita e della promozione di stili di vita salutari per i cittadini; il ruolo fondamentale che i luoghi di incontro e socializzazione svolgono per la qualità urbana e la vita sociale della comunità; il valore educativo e vitale di conoscere e rispettare la natura e il paesaggio; la necessità e l'urgenza di salvaguardare l'ambiente naturale e di ricercare un rapporto sostenibile fra città e campagna; non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

#### Finalità e attività

**Art. 3.** L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità: tutelare l'ambiente e le risorse del territorio salvaguardando il paesaggio e i beni architettonici e ambientali, favorire un migliore rapporto tra uomo e ambiente naturale, sviluppare la creazione di reti, infrastrutture e spazi che facilitino la partecipazione sociale alla vita urbana e al suo sviluppo sostenibile, promuovere la crescita e la fruibilità pubblica di aree/infrastrutture verdi e, in particolare la protezione, a Carpi, dell'area tra via Due Ponti (a sud), via Tre Ponti (a nord), la ferrovia (ad Ovest) e il corso d'acqua Lama (ad est) e la sua graduale trasformazione in parco città-campagna.

**Art. 4.** L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo: attività di studio e ricerca, incontri pubblici, iniziative ed eventi, produzione di documenti in rete e su carta (periodiche e non), attività informative e di conoscenza sulla protezione dell'ambiente nel contesto urbano, iniziative per promuovere la valenza culturale e sociale della tutela dell'ambiente e del territorio, costituzione di reti sociali, progettazione e ideazione ed effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### Soci

**Art. 6.** Possono diventare soci dell'Associazione, *tutti coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.* Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

**Art. 7.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo da almeno un suo componente in carica. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante a maggioranza semplice.

**Art. 8.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto via posta elettronica all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. I componenti dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

a. Soci fondatori - b. Soci - c. Soci onorari.

**Soci fondatori** sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;



1/di 4



## Associazione Per il ParcoLama

**Soci ordinari** sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione e accettati dal Consiglio Direttivo, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

**Soci onorari** sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

**Art. 9.** Sono sostenitori dell'Associazione i cittadini che ne condividono le finalità, aderiscono alle sue iniziative ma non partecipano alle attività istituzionali, non hanno il diritto di voto nelle assemblee e non devono pagare quote sociali ma possono fare donazioni all'Associazione. Tutti i cittadini possono diventare Sostenitori del ParcoLama attraverso gli strumenti della rete (email, web o Facebook) oppure compilano e firmando i moduli di carta predisposti dall'associazione.

### Diritti e doveri dei soci

**Art. 10.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, *con preavviso scritto di almeno 8 giorni*, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci con apposito regolamento o propria delibera.

**Art. 11.** La qualità di socio si perde: per morte, per morosità nel pagamento della quota associativa, dietro presentazione di dimissioni scritte, per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile fornendo al socio escluso in forma scritta le contestazioni addebitate. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea a cui è affidata la decisione finale.

### Organi Sociali e Cariche Elettive

**Art. 12.** Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 13.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di un messaggio di posta elettronica a tutti i soci o annuncio inserito nel sito web dell'associazione, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 14.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 15.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di al massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 16.** Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda se richiesto da almeno un



## Associazione Per il ParcoLama

terzo dei partecipanti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 18.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### Consiglio Direttivo

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato via posta elettronica e pubblicato nel sito dell'associazione 8 giorni prima. Le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglieri sono valide anche senza convocazione preventiva. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il **presidente** e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il **vice presidente** e lo revoca;
- nomina il **tesoriere** e il **segretario**;
- valuta, accetta o respinge i nuovi soci presentati da almeno uno dei consiglieri in carica;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

**Art. 22.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

### Il Presidente

**Art. 23.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.



Associazione  
**Per il ParcoLama**



Su delibera del Consiglio Direttivo il Presidente nomina avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### Il Tesoriere

**Art. 24.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### Il Segretario

**Art. 25.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art. 26.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 27.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

**Art. 28.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 29.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo non siano somme destinate ad obblighi di legge.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art. 30.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Norma finale

**Art. 31.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

*Manuela Marchi*



4/12/4